

Sentenza nr. 2368/2005

Fascicolo nr. 208615/03 RGC

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZIONE LAVORO)

Udienza pubblica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dr.ssa Elisabetta Capaccioli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'8/2/05 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I° grado

TRA

A. P. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna M.A. Rinella cin virtù di delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma Via G. Camozzi 9

Ricorrente

E

Poste Italiane SpA in persona del Presidente e legale Rappresentante p.t. Prof. Avv. Enzo Cardi, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Ambrosone di Roma rep. 26120 del 13.2.01 dall'Avv. Rossana Clavelli ed selettivamente domiciliata in Roma Viale Europa nr. 190.

Resistente

Conclusioni delle parti:

...come da ricorso introduttivo e memoria di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositata l'11/4/03 e ritualmente notificato A. P., premettendo

- 1) di essere ex dipendente delle Poste Italiane SpA, dove lavorava con qualifica di Quadro di 2° livello presso l'ufficio di Roma – Tor Pignattara;
- 2) di essere stato costretto dal gennaio 2001, a seguito di assegnazione di nuove responsabilità e competenze nell'ambito della ristrutturazione dell'organizzazione interna dell'ufficio, a protrarre la propria permanenza sul luogo di lavoro ben oltre il normale orario contrattuale per provvedere alla chiusura della cassaforte;
- 3) di aver presentato, in conformità con quanto previsto nella circolare nr. 11 del 2001, per ben cinque volte formale richiesta per poter fruire dei permessi compensativi spettatigli, richiesta mai presa in considerazione della azienda che neppure provvedeva al pagamento delle prestazioni straordinarie espletate da esso ricorrente;
- 4) di aver costituito in mora la società datrice di lavoro con missiva del 31/10/02, richiedendo il risarcimento del danno per mancata fruizione dei riposi compensativi; chiedeva che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al pagamento delle prestazioni lavorative esercitate in luogo dei riposi compensativi, come previsto dagli artt. 61 e 62 del CCNL dell'11/1/01 e per l'effetto condannare Poste Italiane spa al pagamento della complessiva somma di € 1420,66, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.

In subordine chiedeva accertarsi il diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno nella misura delle indennità previste dall'art. 62 CCNL dei dipendenti Poste per le prestazioni straordinarie diurne e per l'effetto condannarsi la società convenuta al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 987,84, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori; il tutto con vittoria di spese di lite.

Si costituiva la società Poste Italiane spa contestando la domanda in fatto e diritto e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 22/9/04 veniva liberamente interrogato il ricorrente e quindi il Giudice, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa per la discussione autorizzando il deposito di note difensive.

All'odierna udienza la causa veniva discussa ed all'esito di camera di consiglio decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso fondato e merita accoglimento.

Ritiene la scrivente di aderire all'orientamento giurisprudenziale della S.C., di recente confermato secondo il quale i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimita anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato (cfr Cass. Sez. lavoro nr. 11929/03); in particolare deve ritenersi che i quadri sono esclusi dalla limitazione giornaliera dell'orario di lavoro, ma che

